

**CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Corte d'Appello di Venezia Prima Sezione civile R.G. xxxx La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti ### Dott. ### rel. Dott. Caterina Passarelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al ruolo il ###, promossa con atto di citazione da ### (C.F. ###), ### (C.F. ###) e ###S. DI ### & C.- FALLITO (C.F. ###) rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. ### con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo 17/9/2016; appellante contro ### COOP. PER AZIONI (C.F. ###); appellata contumace contro ### S.P.A. (C.F. ###), quale procuratrice di ### S.R.L. (C.F. ###), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. ### e dall'avv. ### con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. ### come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello; appellato intervenuto ### Appello avverso la sentenza n. 2120 emessa il ### dal Tribunale di Vicenza (Giudice dott. ###.

Per parte appellante in riassunzione: come in atto di citazione in appello notificato da ### ### e ### sas di ### e C.

Per appellata ### spa: Voglia la Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, così giudicare: ### - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c.; - rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 2120/2019 (R.G. xxxx) emessa dal Tribunale di Vicenza il ### e pubblicata in pari data;

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: - respingere tutte le domande attoree e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 2120/2019 (R.G. 7621/2016) emessa dal Tribunale di Vicenza il ### e pubblicata in pari data; Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.

Ragioni della decisione

Con atto di citazione notificato il ###, ### ### e ### sas di ### e C. convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Vicenza, ### dell'### soc. coop. spa proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2059 emesso il ### dal medesimo ### con cui veniva loro ingiunto, rispettivamente a titolo di fideiussori e di debitore principale, il pagamento della somma di ### oltre interessi moratori, quale saldo del conto corrente n. xxx e del conto corrente n. xxx, acceso presso quell'istituto bancario. A sostegno della opposizione lamentavano

l'illegittima applicazione di interessi, commissioni e spese non dovuti.

Si costituiva la banca convenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Istruita documentalmente, con sentenza n. xxx del 15/10/2019, il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione e confermava integralmente il decreto ingiuntivo, dando atto della cessione del credito dalla banca a ### srl, intervenuta in giudizio per il tramite di ### spa.

Avverso la sentenza, ### ### e ### sas di ### e C. proponevano tempestivo appello, mentre ### spa, costituitasi, resisteva al gravame. Nonostante la regolarità della notifica ### ### rimaneva contumace. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 01/12/2022, a fronte dell'intervenuto fallimento di ### sas di ### e C., comunicato da parte appellante in data ###, la Corte dichiarava l'interruzione del processo con provvedimento 05/12/2022.

Riassunta la causa da ### e fissata l'udienza per la prosecuzione del processo, dato atto della regolare notifica dell'atto di riassunzione nei confronti di ### spa, nei confronti del curatore del fallimento ### sas di ### e C. nonché nei confronti di ### presso il legale costituito, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 23/06/2023.

A tale udienza, tenuta in modalità scritta, ### comunicava che ### era deceduto in data ### ai fini della interruzione del processo.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Parte appellata precisava le conclusioni come sopra trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha rigettato l'opposizione rilevando la genericità dei motivi di doglianza, dando atto della produzione da parte della banca dei contratti, regolarmente sottoscritti dalla correntista, e degli estratti conto scalari completi; ha rilevato la legittima l'applicazione degli interessi anatocistici, fondata su clausole successive al 2000, e, quanto all'applicazione degli interessi usurari, ha riscontrato che la perizia di parte aveva erroneamente effettuato il calcolo sulla base di una formula finanziaria non coincidente con la formula della ### d'### per il calcolo del teg; infine, per quanto riguarda le diverse

commissioni, ha ritenuto che la generica deduzione degli opposenti non consentisse di comprendere i trimestri di riferimento. ### ### e ### sas di ### e C. hanno proposto appello per i seguenti motivi:

1. Mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla banca;
2. Erroneo riconoscimento della legittimità degli interessi anatocistici in relazione al contratto n. xxxx;
3. Criteri di calcolo del ###
4. Mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti;
5. Erronea valutazione dell'onere probatorio relativo al limite fondiario;

A seguito dell'interruzione del processo per l'intervenuto fallimento di ### sas, le ragioni di gravame sono state coltivate dalla sola ###

In primo luogo, va osservato che ### ha comunicato, con atto depositato in data ###, il decesso di ### risalente al 14/10/2021, ai fini della dichiarazione di interruzione del processo.

In realtà, l'effetto automatico dell'interruzione del processo per la morte o la perdita della capacità processuale della parte costituita, si produce nel momento in cui tale evento sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita dall'evento interruttivo, ex art. 300 cpc, e solo da quest'ultimo. Infatti, la dichiarazione dell'evento interruttivo che ha colpito la parte costituita, di cui all'art. 300, comma 1, c.p.c., costituisce esercizio di un potere discrezionale del procuratore, al quale soltanto compete di valutarne l'opportunità nell'esclusivo interesse della parte rappresentata, così che la scelta di dichiarare o meno tale evento, ovvero del momento in cui dichiararlo, non è sindacabile (Cass. 20809/2018).

Nel caso di specie, la comunicazione della morte di ### è intervenuta ad opera di ### che, costituita esclusivamente per sè, è parte del tutto distinta tanto da essere rappresentata da un difensore diverso da quello del marito.

Nessun effetto interruttivo, pertanto, si è prodotto in conseguenza della comunicazione della morte del predetto ### specie se si considera che tale evento si era già verificato quando è stato comunicato il fallimento della ### sas (24/11/22) ed il difensore della parte interessata non aveva ritenuto di dichiarare altro.

Né può dirsi che si verifichi una compressione del diritto di difesa posto che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, per la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il medesimo procuratore, a ciò abilitato fin dal primo grado di giudizio, sia legittimato a rappresentare la parte come se non si fosse verificato alcun evento. Del resto, la notificazione della riassunzione presso il difensore dello ### è regolarmente avvenuta presso il domicilio eletto, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cpc da parte del notificante, essendosi così stabilizzata la posizione giuridica dello ### nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla riassunzione (cfr. Cass. SU 15295/14; e, tra le altre, Cass. 24845/18; 20840/18; 8037/21).

Infine, sotto altro profilo, va considerato che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa, con la conseguenza che la mancata costituzione delle parti originarie non può valere ai fini della declaratoria di loro contumacia (Cass.21480/19).

Ne consegue che non può essere dichiarata l'interruzione del processo.

Ciò premesso, ### con la riassunzione, richiama i motivi svolti fin dall'originario atto di appello, atto che, secondo ### spa, dovrebbe essere dichiarato inammissibile ex art. 348 bis cpc.

Al riguardo, tale eccezione deve essere rigettata atteso che la specifica previsione contenuta nell'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, cpc, consente al giudice di appello di dichiarare inammissibile l'impugnazione, che non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 cpc; dopo l'inizio della trattazione - come ormai avvenuto nel caso di specie - viene meno il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta (Cass. 15786/21). In altre parole, le norme di cui all'art. 348 bis cpc e all'art 348 ter cpc introducono uno strumento di semplificazione ed accelerazione del processo civile tale per cui il superamento dell'udienza di cui all'art. 350 cpc, udienza che rappresenta il limite temporale per la pronuncia dell'ordinanza-filtro, preclude, già di per sé, l'esame sommario della causa in previsione della ragionevole probabilità di non accoglimento. E la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento; pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348 ter, comma 1, cpc, la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, unico provvedimento impugnabile per vizi suoi propri e non per il solo fatto del non essere stata adottata la decisione nella forma semplificata (Cass. ###/21).

Vanno, quindi, esaminati i singoli motivi di appello coltivati dalla sola ###.

Con il **PRIMO MOTIVO** di appello, la ### lamenta l'erronea applicazione del principio della non Specifica contestazione dell'altrui pretesa in relazione al contratto di conto corrente con garanzia ipotecaria n. 1039141. In particolare, l'appellante rileva che la banca, attore in senso sostanziale, non ha assolto all'onere, sulla stessa gravante in via esclusiva, di provare la fondatezza del suo preteso credito azionato monitoriamente (in relazione al contratto di c/c n. xx con garanzia ipotecaria), pretese quest'ultime contestate specificamente

dall'appellante quanto, tra l'altro, a indeterminatezza delle condizioni contrattuali, anatocismo, usura oggettiva e soggettiva, omessa allegazione del saldo "0" effettivo (pag.11 appello).

Il motivo è infondato.

Il contratto di conto corrente n. xx è stato acceso in data ### con la previsione che sul medesimo rapporto andava regolata l'apertura di credito con garanzia ipotecaria concessa dalla banca con atto di pari data, rep.202.492 notaio ### fino ad un ammontare pari a ### (v. doc. 3 banca primo grado). Ed è documentato che detto conto presentava saldo zero alla data di accensione (28/11/2012) e che, a seguito del prelievo di una complessiva somma corrispondente al credito aperto (###), ha raggiunto una pari esposizione debitoria alla data del 28/12/2012 (v. doc.18 primo grado banca).

La circostanza è confermata dall'appellante che così afferma: "...dall'analisi dell'estratto del 27/11/2012 emerge che con il contratto bancario in parola (con garanzia ipotecaria) la banca se da una parte concedeva un'apertura di credito alla ### di ### dall'altro l'intero ammontare veniva, con giroconti datati 28/12/2012, destinato all'estinzione di altre posizioni bancarie che quest'ultima aveva in essere con la medesima ### - accesi anche anteriormente al 2000 - (quindi al 27/11/2012 vi sarebbe stato un saldo apparente "0" mentre al 28/12/2012 già un saldo di - ### ! sic)".

Sulla base di tale analisi, la ### sembrerebbe affermare che il conto n. 1039141 sia la prosecuzione di altri conti - peraltro, nemmeno indicati specificamente - rispetto ai quali avrebbe dovuto essere estesa una apposita indagine peritale, previo ordine di esibizione di tutta la documentazione bancaria, genericamente richiamata.

Ora, a prescindere dal carattere esplorativo della richiesta di estensione dell'accertamento su tutti rapporti bancari nemmeno precisamente menzionati, documentati ed individuati, va osservato che l'onere della prova era a carico del correntista (o del suo fideiussore) che intendeva ampliare l'oggetto della domanda monitoria ad altri rapporti, onere che non è stato in alcun modo assolto. Né può dirsi che la banca non ha fornito la prova del proprio preteso credito azionato monitoriamente in relazione al conto corrente n. 1039141 per omessa

allegazione del saldo "0", atteso che la documentazione dimostra come, con specifico riferimento al conto corrente menzionato, alla data di apertura il saldo era proprio pari a zero (v. doc. 18 banca primo grado).

Con il **SECONDO MOTIVO** di appello, la ### afferma l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato che il conto corrente con garanzia ipotecaria n.1039141 fosse successivo al 2000, facendo così discendere la piena legittimità della prevista pari capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e

creditori; secondo l'appellante, invece, la contestuale apertura di credito era stata concessa al fine di estinguere altri conti in essere presso la medesima banca, conti che presentavano consistenti saldi negativi che rientravano nel credito azionato di talché il conto n. 1039141 andava analizzato nella sua interezza e quindi anche in relazione ad operazioni anteriori alla sua accensione con accertamento dell'applicazione di interessi anatocistici illegittimi mediante apposita Ctu (v. pag. 12 appello). ### è inammissibile, prima che infondato.

La genericità nella indicazione dei conti asseritamente collegati con quello di cui al n. xxx rappresenta già una ragione sufficiente per dichiarare inammissibile il motivo di gravame. In ogni caso, va rilevato che ciascun conto corrente, acceso sulla base di un autonomo e distinto contratto, non può costituire oggetto di indagine senza che il relativo accertamento sia stato ritualmente introdotto in causa, attraverso una specifica domanda ed attraverso la produzione della relativa documentazione.

Così non è avvenuto nel caso di specie in cui parte appellante pretenderebbe di mettere in discussione l'applicazione di interessi anatocistici con riferimento ad operazioni anteriori al 2000 riferite a rapporti del tutto distinti, nemmeno identificati esattamente e fondati su negozi giuridici autonomi; peraltro, se pure si dovesse considerare - come parte appellante sembra ventilare - l'esistenza di un collegamento funzionale tra i predetti conti, era comunque onere della ### fornire la relativa prova ex art. 2967 cc, secondo comma, come già evidenziato.

Con il **TERZO MOTIVO** di appello, la ### con riferimento ad entrambi i conti correnti azionati monitoriamente (c/c n. 1039141 e c/c n. 167362), afferma l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha negato attendibilità alla perizia econometrica di parte in quanto fondata su un criterio di calcolo del TEG ai fini dell'usura, non coincidente con quello indicato dalle istruzioni della### d'### Chiede, pertanto, che venga disposta la riforma della sentenza ribadendo che, ai fini dell'usura, devono essere inclusi tutti gli oneri per l'utilizzazione del credito compresi gli interessi di mora, tenuto conto anche dei saldi negativi di altri conti. ### è infondato sul punto.

Occorre rilevare che, anche in questo caso, la doglianza non si confronta né con la motivazione né con la situazione concreta.

Innanzitutto, il superamento del tasso soglia deve essere verificato mediante l'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4 della L. 7 marzo 1996 n. 108 al tasso effettivo globale medio, trimestralmente fissato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in base alle rilevazioni effettuate dalla ### d'### in conformità alle ### da questo ente emanate, essendo necessario che il tasso effettivo globale applicabile al rapporto controverso, da porre a confronto con il tasso soglia, sia calcolato mediante la medesima metodologia.

Infatti, le istruzioni della ### d'### per la misurazione del TEG hanno natura di norme tecniche, autorizzate dalla normativa regolamentare, necessarie al fine di dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644 comma 4 cp, e, quali norme di settore integrative della norma primaria sotto l'aspetto tecnico, hanno valore vincolante senza poter essere disattese data la necessità di una applicazione di metodi di calcolo condivisi anche ai fini di evitare disparità di trattamento nella tutela giuridica. Peraltro, il criterio di calcolo indicato nelle ### della BI appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei. Ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di ### sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia frutto di scelte razionali e ragionevoli, la scelta del criterio di calcolo per cui, conseguentemente, devono ritenersi destituite di fondamento le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla ### d'### nelle apposite istruzioni.

In relazione a tale aspetto, ### svolge una difesa contraddittoria ed oscura in quanto, pur avendo richiamato in primo grado una perizia in cui si faceva questione dell'inapplicabilità della formula indicata dalla ### d'### ha prodotto in questo grado una nuova perizia di parte affermando genericamente che questa ha rilevato la presenza di usura oggettiva e soggettiva (v. atto appello pag. 13).

In realtà, anche a voler prescindere dalla inammissibilità della produzione come contestato dalla banca appellata, va rilevato che tale nuovo documento introduce nuove questioni che, elaborate in modo incoerente dalla stessa appellante, non sono meritevoli di seguito. Infatti, va rilevato che la perizia ha ad oggetto una serie di rapporti bancari, intestati anche ad altri soggetti, che non sono stati ritualmente introdotti in causa; inoltre, con specifico riferimento ai conti correnti di cui si discute, l'affermazione del

superamento del tasso soglia per alcuni trimestri, non è fondata su presupposti corretti, posto che, in assenza di qualsiasi specificazione ad un arbitrario esercizio dello jus variandi, non è configurabile la sanzione di nullità ex art. 1815 cc, trattandosi di usura sopravvenuta cui consegue, eventualmente, la riconduzione entro soglia (cfr. Cass. 24675/2017); del resto, la ### nell'atto di riassunzione sposta il rilievo dalla indeterminatezza per mancata indicazione del ### (v. pag. 3 e 5 atto appello), rispetto al quale rilievo non consegue alcuna sanzione di nullità [v. Cass. 4597/23 secondo cui “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (###, altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (###, è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità...”] all'indiscutibile affermazione secondo cui il tasso soglia riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi di mora (v. pag. 14 atto appello), con evidente scollamento con lerisultanze della perizia prodotta; infine, il nuovo elaborato non può ritenersi attendibile anche in relazione al fatto che, oltre ad asserire il riscontro di usura oggettiva, calcolata secondo criteri non esplicitati, sostiene l'esistenza di usura soggettiva, i cui presupposti non sono stati minimamente allegati e provati dalla ### Infatti, non è provato né l'approffittamento consapevole da parte della banca della grave condizione finanziaria della correntista, né la conoscenza di tale condizione e tantomeno l'applicazione di interessi sproporzionati.

Pertanto, deve essere senz'altro confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma l'inattendibilità della perizia di parte, senza poter consentire la produzione della nuova perizia, peraltro, anch'essa inattendibile.

Con il quarto motivo, la ### si duole del fatto che non siano indicate le motivazioni del rigetto delle istanze istruttorie, tuttavia, al riguardo, va rilevata la genericità, infondatezza ed inammissibilità dei motivi di appello esaminati, caratteristiche che escludono la possibilità di una eventuale istruttoria.

Con il **QUINTO MOTIVO** di gravame, l'appellante sostiene che la banca non ha provato in giudizio l'osservanza del limite di finanziabilità del preteso credito fondiario azionato monitoriamente, con conseguente nullità del relativo contratto ex art. 1418 co. 1 cc.

Il motivo è infondato.

Correttamente il primo giudice ha sostenuto che la dedotta mancanza della perizia sul valore degli immobili ipotecati, non era sufficiente per affermare la nullità del finanziamento per superamento del limite fondiario; infatti, sul punto, si è pronunciata la Corte di Cassazione che, a ### ha affermato il seguente principio: “... il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto

contrattuale, fissato dall'### di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass. SU ###/22).

Tanto basta per il rigetto della doglianza, con assorbimento di qualsiasi altra questione.

Con la riassunzione, la ### introduce la questione della nullità della fidejussione dalla stessa rilasciata, per asserita conformità allo schema predisposto dall'### sostiene la ### “Il contratto di fidejussione in parola (doc. 10 del procedimento monitorio) è nullo per essere il modulo contrattuale utilizzato dalla banca vietato dalla disciplina antitrust, trattandosi di modulo applicato ed utilizzato in maniera uniforme e da tutte le ### aderenti all'### che costituisce una associazione di imprese bancarie...” (v. pag. 17 comparsa conclusionale).

Parte appellata non ha accettato il contraddittorio sulla nuova eccezione di nullità rilevando che è stata introdotta per la prima volta con la comparsa conclusionale depositata in appello, Al riguardo, merita ripercorrere i passaggi salienti della pretesa nullità di accordi negoziali lesivi delle norme anticoncorrenziali (art. 2 L. 287/90). È pur vero che l'esistenza di un accordo lesivo della concorrenza influisce anche su un contratto stipulato prima (e, a maggior ragione, dopo) dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale da

parte dell'### indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (v. Cass, 29810/17), tuttavia, non necessariamente ne deriva la nullità dell'intero contratto, limitata alle sole clausole che attuino la violazione delle norme anti concorrenziali, in applicazione del principio di cui all'art. 1419 cc (cfr. Cass. 24044/2019). Infatti, i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287 del 1990 e 101 del ### sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata (perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza), salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. SU 41994/2021).

Ciò premesso, nel caso di specie, la quaestio nullitatis posta dalla ### in comparsa conclusionale di appello, pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, obbligherebbe la Corte a rilevarne l'eventuale fondatezza, previa applicazione del disposto di cui all'art. 101, secondo comma, cpc, a condizione che, i fatti costitutivi del vizio negoziale fossero stati già tempestivamente allegati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale (v. Cass. 20713/23).

In concreto, la valutazione dell'incidenza della nullità parziale della fideiussione in esame, con conseguente rilievo officioso del vizio previa instaurazione del contraddittorio, è preclusa dalla mancata allegazione e produzione di quanto necessario a quel fine, posto che una eccezione di nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo purché i fatti costitutivi siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti.

La rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte a ### (Cass. SU n. 26242/2014), è pur sempre possibile nel giudizio di appello ed in quello di cassazione ma nel rispetto delle regole generali del processo civile. Pertanto, qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, posto che la rilevabilità officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (cfr. Cass. 20713/23).

E, nel caso in esame, va dichiarata l'inammissibilità della questione sul rilievo che l'accertamento sulla fondatezza o meno dell'eccezione di nullità (proposta in appello in comparsa conclusionale e, come tale, eccezione in senso lato anche al di là dei limiti e delle preclusioni processuali ormai maturate) si fonda su circostanze di fatto o documenti che le parti avrebbero dovuto introdurre fin dal primo grado (ad esempio, modello ### provvedimento n. 55 ### d'### etc.).

Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado.

Le spese del presente grado vanno poste a carico di ### secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (###) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. xx emessa il ### dal Tribunale di Vicenza;
2. condanna ### alla rifusione a favore di ### spa, mandataria di ### srl, delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in ### per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.

Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di

Venezia, 19/10/23 ### n. 2987/2019 ..."